



Allegato "B" all'atto n.1.478/1.079 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PASOTTI - COTTINELLI
ENTE DEL TERZO SETTORE"

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

1.1. La Fondazione è denominata "FONDAZIONE PASOTTI - COTTINELLI ENTE DEL TERZO SETTORE" e più brevemente "FONDAZIONE PASOTTI - COTTINELLI ETS".

1.2. La Fondazione è stata istituita in data 4 marzo 1998 dalla "Congrega della Carità Apostolica" di Brescia, con atto del Notaio Francesco Bonardi di Palazzo-
lo sull'Oglio n.67.619/22.763 di repertorio per conti-
nuare le attività della Casa di Riposo per anziani pri-
ma direttamente gestite dalla Congrega stessa.

1.3. Essa è stata riconosciuta per decreto della Regio-
ne Lombardia in data 19 giugno 1998 n.36907 con la qua-
lifica di Onlus (organizzazione non lucrativa di utili-
tà sociale).

1.4. L'Ente trae origine dalla donazione nel 1961 alla
Congrega stessa da parte dei fratelli Antonio, Vincen-
zo, don Giuseppe e Anna Maria Cottinelli di una somma
di denaro e di un complesso immobiliare posto a Brescia
in via Grazzine da destinarsi alla costituzione di una
Casa di Riposo per anziani, con particolare riguardo al-
le ex domestiche di sacerdoti, opera che fu avviata nel
1963.

La donazione dei fratelli Cottinelli era disposta a ri-
cordo delle loro parenti signore Lucia Pasotti Cottinel-
li, Maria Pasotti e Pierina Cottinelli.

ARTICOLO 2
SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Brescia, in via
Grazzine n.6.

2.2. Potranno essere istituite sedi operative seconda-
rie.

ARTICOLO 3
SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
preferibilmente a sostegno di persone anziane, operando
nei settori e nelle attività di interesse generale se-
guenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n.328 e suc-
cessive modificazioni, e interventi, servizi e presta-
zioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla
Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3.2. La Fondazione realizza le proprie finalità in attuazione del precetto cristiano della carità e in conformità alla tradizione dell'ente che l'ha costituita.

3.3. La Fondazione, inoltre, può:

- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici;
- concedere contributi ad Istituti per anziani o ad Istituti educativo-assistenziali per concorrere ad assicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio;
- organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il proprio personale e per operatori esterni;
- provvedere ad interventi - sempre nel campo assistenziale e sociale - di carattere eccezionale, qualora se ne manifestasse la necessità o l'opportunità.

3.4. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto inizialmente conferito dalla Congrega della Carità Apostolica, quale risulta dall'atto costitutivo della Fondazione stessa, e dai successivi incrementi.

4.2. Il patrimonio potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

4.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rette e contributi, rendite, proventi, liberalità, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, è finalizzata alla

salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.6. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma continuativa e organizzata al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

4.7. Ai propri benefattori la Fondazione riserba la riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

ARTICOLO 5

ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di sette Membri designati dal Collegio degli Amministratori della Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico esclusivamente tra i Confratelli della stessa.

6.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili e la loro carica è a titolo gratuito.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha le seguenti funzioni principali:

- elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- approva le linee strategiche e di indirizzo della Fondazione;
- disciplina l'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione;
- definisce l'ordinamento e l'organizzazione del personale;
- predispone il Bilancio di previsione e approva il Bilancio consuntivo della Fondazione;
- predispone e approva il bilancio sociale della Fondazione, ove ne sussistano gli obblighi di legge;
- delibera in merito alla stipula o alla formalizzazione di rapporti istituzionali con Enti terzi;
- delibera circa l'accettazione di donazioni, lasciti e legati a favore della Fondazione;
- approva le modifiche statutarie.

6.4. Su convocazione del Consigliere più anziano di età, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella

sua prima seduta entro 10 (dieci) giorni dalla nomina, per l'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente.

6.5. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta al trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 3 (tre) Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata, anche per via telematica, a tutti i Membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto ad un giorno.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o in sua assenza dal Membro più anziano di età.

6.6. Le riunioni possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

6.7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno quattro dei membri in carica.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le modificazioni dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6.8. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

6.9. Verificandosi per qualsiasi causa la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, alla sua sostituzione provvede entro 40 (quaranta) giorni la Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico con delibera del Collegio degli Amministratori della stessa.

6.10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 7

IL PRESIDENTE

7.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

7.2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sul regolare andamento della Fondazione.

ARTICOLO 8

IL VICE PRESIDENTE

8.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza esercitando la rappresentanza legale.

ARTICOLO 9

ORGANO DI CONTROLLO

9.1. L'Organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, è designato dalla Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico con delibera del Collegio degli Amministratori, scegliendo anche tra i Confratelli della Congrega stessa.

9.2. Esso esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.3. Se l'Organo di controllo non è in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti, con delibera del Collegio degli Amministratori della Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.4. L'Organo di controllo partecipa senza voto deliberante alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

9.5. Per le modalità di convocazione e funzionamento l'organo di controllo potrà dotarsi di proprio regolamento.

9.6. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

9.7. Ai componenti dell'Organo di controllo è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 10

BILANCIO

10.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

10.2. La Fondazione avrà per ciascun esercizio un bilancio preventivo da approvarsi entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e un bilancio consuntivo da appro-

varsi entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

10.3. La redazione dei bilanci e dei documenti correlati dovrà essere conforme alle norme vigenti al tempo dell'approvazione.

ARTICOLO 11

ESTINZIONE O SCIoglimento

11.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

ARTICOLO 12

NORMA FINALE E DI RINVIO

12.1. Lo statuto originario, le sue modificazioni e la prassi sin qui consolidatasi nello svolgimento delle attività istituzionali costituiscono patrimonio ideale della "FONDAZIONE PASOTTI - COTTINELLI ETS" e, ove si rendesse necessario, strumento interpretativo delle vigenti norme statutarie.

12.2. Per quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento a quello della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", nonché alle disposizioni di legge, in particolare a quelle del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 o, in mancanza, quelle del Codice Civile.

F.TO PIERGIUSEPPE CALDANA

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.